



Banca Popolare Pugliese

Comunichiamo la disponibilità della Banca Popolare Pugliese (La "Banca") a concederVi un "Mutuo chirografario ex art.13, c.1, Lett. c D. L. n. 23 dell'8/4/2020 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 e succ. mod. di cui all'art. 13 D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 ed un conto corrente dedicato con firma digitale" e, con la sottoscrizione del presente atto, la Banca propone al cliente la conclusione del contratto di mutuo chirografario ex art. 13, c. 1, lett. c D.L. n. 23 del 8/04/2020 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 e succ. mod. di cui all'art. 13 D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 e di conto corrente dedicato, alle condizioni che sono qui di seguito indicate.

Il contratto si intenderà concluso a seguito di ricezione da parte della Banca della Vostra accettazione, sottoscritta in segno di approvazione delle condizioni di seguito specificate, delle informazioni riportate e per adesione alle condizioni economiche e contrattuali in essa contenute.

La presente proposta resta valida fino al; decorso tale termine senza che pervenga alla Banca la Vostra accettazione, la proposta stessa deve intendersi decaduta

**PROPOSTA CONTRATTUALE
DI MUTUO CHIROGRAFARIO EX ART. 13, C. 1, LETT. C D.L. N. 23 DEL 8/04/2020
CONVERTITO DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N. 40 E SUCC. MOD. DI CUI ALL'ART. 13 D.L. DEL 25 MAGGIO 2021 N. 73
E DI CONTO CORRENTE DEDICATO
CON FIRMA DIGITALE**

tra
Banca Popolare Pugliese Filiale di (la "Banca")

e

la Società _____ con sede a _____ (LE) in _____, con Partita iva e Iscrizione al registro delle Imprese n. _____ REA n. _____ qui rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ residente a _____ in _____ (cod.fisc.), in qualità di _____ munito dei necessari poteri ai sensi di quanto previsto da _____, nonchè intestatario di firma digitale e che interviene nel presente atto, quale legale rappresentante della predetta Società (d'ora in avanti denominata "parte mutuataria" o il "cliente");

L'anno Duemilaventuno il giorno del mese di

Premesso che:

- la parte mutuataria ha richiesto alla Banca un mutuo chirografario di Euro
- il Competente Organo deliberante della Banca ha accolto tale richiesta ed ha stabilito le condizioni del finanziamento;
- **il mutuo viene richiesto per la costituzione di {finalita_lista} a fronte dei danni subiti dall'attività di impresa a causa dell'emergenza COVID-19 - giusta dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 28/12/2000 - e così come previsto dall' Art. 13, 1, lettera C del D.L. 23 dell' 08 aprile 2020 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 e succ. mod. di cui all'art. 13 D.L. del 25 maggio 2021 n. 73.**
- la parte mutuataria non riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), avendo richiesto le somme mutate nella qualità di "....." ai sensi della medesima legge ed obbligandosi, a tal fine, ad utilizzare le somme mutate esclusivamente per finalità per le quali viene concesso il presente finanziamento e, comunque, per scopi e finalità diverse da quelle di consumo;
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi il finanziamento di intende risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.;
- il cliente intende aprire presso la Banca un conto corrente dedicato su cui la Banca accrediterà la somma erogata;
- l'addebito delle rate del suddetto finanziamento sarà effettuato sul c/c ordinario n. intrattenuto dal Cliente presso la Filiale di/l'addebito delle rate del suddetto finanziamento sarà effettuato sul conto con IBAN
- il cliente, anche in considerazione delle norme di distanziamento sociale legate all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia del Covid-19, può avvalersi della sottoscrizione del presente Contratto tramite firma digitale e di concludere lo stesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007, lo scopo prevalente e la natura del rapporto continuativo per il cliente sono i seguenti:
 - per il conto corrente è la "gestione dei pagamenti aziendali";
 - per il mutuo è "affidamenti concessi".

Tutto ciò premesso, l'erogazione del "Mutuo chirografario ex art.13, c.1, Lett. C D. L. n.23 dell'8/4/2020 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 e succ. mod. di cui all'art. 13 D.L. del 25 maggio 2021 n. 73" e l'apertura del conto corrente dedicato sono disciplinati dalle condizioni che sono qui di seguito specificate:



SEZIONE I

MUTUO CHIROGRAFARIO EX ART. 13, C. 1, LETT. C D.L. N. 23 DEL 8/04/2020
CONVERTITO DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2020 N. 40 E SUCC. MOD. DI CUI ALL'ART. 13 D.L. DEL 25 MAGGIO 2021 N. 73

Art.1 Condizioni generali

La Banca concede a titolo di mutuo alla parte mutuataria, che accetta, la somma di Euro al tasso di interesse determinato ai sensi dei successivi artt. 2 e 4 ed alle condizioni di cui al "documento di sintesi" che si allega al presente atto di mutuo chirografario, perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Il mutuo sarà regolato dalle norme del presente atto di mutuo chirografario e, in mancanza di speciali pattuizioni e norme, dal codice civile.

Il mutuo è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia ai sensi della Legge 662/96 ed è destinato alla costituzione di

Art.2 Modalità di restituzione della somma mutuata

La parte mutuataria si obbliga, in via solidale ed indivisibile fra tutti, per sé, successori ed aventi causa anche a titolo particolare, a rimborsare il mutuo in anni a partire dall'inizio dell'ammortamento mediante il pagamento di n. rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, di periodicità mensile, ad iniziare dal, l'ultima rata scadrà quindi il, dell'importo unitario di Euro, al tasso fisso nominale annuo dell'.....%, come da piano di ammortamento che si allega al presente atto di mutuo chirografario per farne parte integrante e sostanziale.

La durata del finanziamento dovrà in ogni caso essere superiore a ventiquattro mesi.

Essendo stato previsto un periodo di preammortamento del capitale mutuato di n. 24 (ventiquattro) mesi, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere, per tutta la durata dello stesso periodo di preammortamento i soli interessi calcolati al medesimo **tasso fisso del**% **annuo**, a partire dal e sino alla data di inizio dell'ammortamento, mediante il pagamento di n. 24 (ventiquattro) rate, di periodicità mensile, come da piano di ammortamento già citato.

La data di inizio ammortamento decorrerà dal {rapp. prima scadenza ammortamento}

Sulla base del predetto tasso e delle altre condizioni applicate, il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) relativo al presente finanziamento risulta pari a

Art.3 Condizioni per l'erogazione del mutuo e condizioni che regolano il conto dedicato

Eseguiti gli adempimenti e verificate le condizioni di cui alla comunicazione di concessione del mutuo a suo tempo indicate dalla banca nella "lettera di comunicazione di concessione del mutuo", l'importo verrà erogato mediante accredito sul conto corrente dedicato (controlla che sia necessario) n..... intestato al mutuatario, presso la Filiale di.....e la parte mutuataria ne dà, con il presente atto, quietanza.

Il cliente si impegna a tal proposito:

- a non utilizzare le somme oggetto del finanziamento - coperto dalla garanzia del Fondo PMI - per estinguere precedenti esposizioni in essere con la Banca;
- in caso di precedenti temporanei ed eccezionali sconfinamenti su conto corrente ordinario, a non destinare la nuova liquidità - coperta dalla garanzia del Fondo PMI - per l'estinzione di tali posizioni;
- ad utilizzare le somme accreditate sul suddetto conto corrente dedicato, mediante disposizioni di bonifico e giroconto come previsto nella Sezione II del presente Contratto.

Art.4 Modalità di calcolo degli interessi e degli interessi di mora

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati sulla base di un anno di 360 giorni e quelli, eventuali, di preammortamento e di mora sulla base di un anno di 365 giorni, sull'ammontare della somma mutuata ovvero, a seguito dei rimborsi rateali e/o anticipati, sul residuo capitale e saranno pagabili in via posticipata, al tasso di interesse di cui al precedente art. 2 e comunque in misura non superiore al tasso determinato con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 108 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente al momento della stipula.

In caso di inadempimento della parte mutuataria, sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento che di preammortamento, saranno dovuti sino al momento del pagamento gli interessi di mora nella misura di **1,50 (uno virgola cinquanta) punti** in più del tasso di cui al precedente art.2; analogamente ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e non pagata, produce dal giorno della scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

I predetti interessi moratori dovranno essere corrisposti alla banca anche nella eventualità di azioni giudiziarie, mobiliari od immobiliari, durante il corso delle relative procedure e sino alla effettiva riscossione e tutto ciò anche, ove occorra, a titolo di risarcimento danni.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui al comma 2 dell' art. 120 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) come sostituito dall' art. 1 comma 629 della Legge 27/12/2013 n. 147 (in Suppl. Ord. n. 47 alla G.U. n. 302 del 27/12/2013). In argomento, in relazione ai criteri ed alle modalità di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, le parti espressamente dichiarano che con riferimento al presente finanziamento sono rispettate le disposizioni di cui alla normativa innanzi citata secondo le prescrizioni tempo per tempo vigenti emanate dal CICR (Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio) in forza della predetta normativa. Pertanto non producono effetto le clausole del presente contratto ed i relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con dette discipline e con altre disposizioni di legge inderogabili.



Art.5 Inadempimento e facoltà di recesso

Tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria nell'atto di mutuo chirografario hanno carattere essenziale e la loro violazione dà alla banca la facoltà di dichiarare risolto, ipso iure e ipso facto il contratto di mutuo chirografario, senza necessità di preavviso, di costituzione in mora o di domanda giudiziale e senza alcuna possibilità di applicazione dell'Art. 1218 codice civile.

La parte mutuataria e la banca convengono espressamente che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive del finanziamento, la banca avrà diritto di dichiarare decaduta dal beneficio della rateizzazione e del termine la parte mutuataria e di chiedere l'immediato pagamento di tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi ed accessori.

Inoltre, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte mutuataria - costituisce decadenza dal beneficio del termine.

In particolare la banca mutuante potrà esigere l'immediata prestazione qualora:

- la parte mutuataria subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero sia assoggettata o richieda l'ammissione ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- formuli proposte, domande o dichiarazioni da cui risulti la sua insolvenza o la sua impossibilità a fare fronte regolarmente alle sue obbligazioni;
- instauri procedure, anche stragiudiziali, che comportino o prevedano l'adempimento delle sue obbligazioni in modo parziale o diverso da quello normale.
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;

Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto di mutuo chirografario la banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata nell'atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario, penalità, commissioni, eventuali rate di premio anticipate e non rimborsate ed ogni altro onere previsto, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della parte mutuataria che del garante, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Qualora la causa di risoluzione del contratto di mutuo chirografario sia determinata dal mancato pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente atto di mutuo chirografario, la banca, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, avrà la facoltà di calcolare gli interessi di mora nella misura prevista dall'art.4 dell'atto di mutuo chirografario sull'importo complessivamente dovuto (sorte capitale residua, rate insolte, interessi di mora maturati alla data della risoluzione, penalità di estinzione anticipata, eventuali oneri fiscali e/o tributari ed ogni altra somma dovuta in forza di contratto e/o di legge) e ciò sino al momento del pagamento. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla parte mutuataria e dal garante sia se costituite con il presente atto di mutuo chirografario, sia se successivamente acquisite.

Art.6 Imputazione dei pagamenti

Qualunque somma pagata dalla parte mutuataria, o per conto di essa parte mutuataria, sarà imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, sia pure riferentesi ad interventi effettuati ai soli fini cautelativi in procedimenti di esecuzione promossi da terzi e di quanto altro fosse stato da essa pagato per conto della parte mutuataria e poi a scomputo delle rate arretrate con i relativi interessi di mora e infine a restituzione anticipata del mutuo sempre che la Banca mutuante a suo insindacabile giudizio, non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

In caso di morosità della parte mutuataria, è inoltre in facoltà della Banca mutuante compensare con i propri crediti (seguendo un ordine di imputazione di propria scelta) i crediti che la parte mutuataria si trovasse a vantare verso la banca all'epoca della mora o dell'inadempimento sia per somme di denaro che per titoli o altri valori anche se non ancora liquidi ed esigibili, restando ad essa Banca attribuito, fino ad avvenuta compensazione, un diritto di ritenzione sulle somme, titoli e valori da essa, per qualsiasi motivo detenuti. Per la liquidazione e la vendita ai fini della compensazione, la banca si potrà avvalere dei normali mezzi e canali bancari e finanziari, e delle quotazioni, listini, e gli altri indicatori pubblicati dalla stampa specializzata o resi noti da organi Ufficiali del mercato finanziario.

Art.7 Estinzione anticipata del mutuo

E' in facoltà del mutuatario di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato, alle seguenti condizioni:

- di saldare gli arretrati che fossero dovuti e le eventuali spese giudiziali, sebbene irripetibili, ed ogni altra somma di cui la banca fosse in credito;
- di versare il rateo degli interessi compresi nella rata in corso;

In caso di estinzione anticipata o di restituzione parziale del finanziamento, spetta alla banca un compenso onnicomprensivo nella misura del **3,00% (tre per cento)**, da calcolarsi sul capitale finanziato e rimborsato anticipatamente, nessun altro onere può essere addebitato. A titolo esemplificativo si precisa che, su ogni mille euro di capitale rimborsato anticipatamente, la parte mutuataria dovrà versare alla banca la somma di **Euro 30,00**.

Per la frazione di capitale inferiore a mille si applicherà la medesima percentuale.

Le norme indicate nel presente articolo saranno applicabili anche nei casi in cui, per inadempimenti dell'atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario, per morosità, procedure concorsuali od altra causa, la banca si trovasse in diritto di richiedere l'immediato rimborso del suo credito.

Art.8 Domicilio

Per l'esecuzione del presente contratto di mutuo chirografario, come pure per qualsiasi giudizio di risoluzione ed a tutti gli effetti di legge, la Banca Popolare Pugliese conferma il proprio domicilio in Parabita presso la propria sede alla Via Prov.le per Matino n. 5 Casella Pec: direzione@pec.bpp.it, e la parte mutuataria conferma il proprio domicilio in {comune_sede} a {indirizzo_sede} Casella Pec {pec}.

Art.9 Condizioni, spese ed oneri

Le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate dalla domanda di mutuo e quindi anche quelle di questo contratto di mutuo chirografario, vengono assunte a proprio carico dalla parte mutuataria, in quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso dovrà mai gravare sulla parte mutuante.



Sono a carico della parte mutuataria l'imposta sostitutiva da corrispondere all'erario a norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modifiche e integrazioni, tale importo verrà corrisposto dalla parte mutuataria al momento dell'erogazione delle somme, nonché tutte le spese del presente atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario e sue consequenziali, comprese quelle di registrazione dell'atto in caso d'uso, nonché ogni altra spesa dipendente od occasionata dal presente atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario.

A tal fine la banca, con il consenso della parte mutuataria, opta - ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.L 145 del 2013 convertito con modificazioni della legge 21 febbraio 2014 n. 9 - per l'applicazione al presente atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 601/73.

In caso di estinzione anticipata, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui la parte mutuataria ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Il presente mutuo non è soggetto a spese relative alle comunicazioni, salvo quelle previste nell'allegato documento di sintesi.

Art. 10 Comunicazioni periodiche

La Banca fornisce alla parte mutuataria alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio di un rendiconto e del documento di sintesi. In mancanza di opposizione scritta della parte mutuataria, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Tale comunicazione periodica sarà resa a mezzo PEC con pieno effetto all'indirizzo sopra indicato oppure comunicato successivamente per iscritto.

In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, e ove espressamente richiesto dalla parte mutuataria, le comunicazioni potranno essere trasmesse alla parte mutuataria in formato elettronico. In ogni momento del rapporto la parte mutuataria ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Art.11 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario, con esclusione del tasso di interesse e/o degli elementi che concorrono alla sua determinazione, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli alla parte mutuataria, le prescrizioni di cui all'articolo 118 decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente alla parte mutuataria secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove la parte mutuataria non receda, senza spese, dall'atto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art.12 Trattamento tributario

Per quanto riguarda il trattamento tributario del presente atto di accettazione proposta contrattuale di mutuo chirografario, si richiamano le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601.

Art.13 Risoluzione stragiudiziale delle controversie – Condizione di procedibilità

Il cliente può presentare reclamo all'Ufficio reclami della Banca (che deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione) con lettera raccomandata A/R, indirizzandolo a Banca Popolare Pugliese, Ufficio Reclami, Via Luzzatti n. 8, 73046 Matino (Le) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0833 500273 o e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@bpp.it o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06 674821 – Fax 06 67482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it presso tutte le Filiali della Banca.

La Banca ed il cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi – in quanto stabilito dalla legge - condizione di procedibilità della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il tutto fatta salva diversa inderogabile disposizione di legge vigente tempo per tempo.

SEZIONE II CONTO CORRENTE DEDICATO

Art. 1. Natura del presente contratto di conto corrente dedicato.



Banca Popolare Pugliese

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza la Banca di aprire un conto corrente esclusivamente dedicato e funzionale all'erogazione del finanziamento.

La Banca procederà all'accredito delle somme erogate sul conto corrente dedicato.

Il conto corrente dedicato è privo di convenzione di assegno e non trovano applicazione le relative norme.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Banca provvederà ad aprire un conto corrente che sarà regolato sulla base delle norme contrattuali che fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, contenute nelle seguenti parti/sezioni presenti nell'estratto del "Fascicolo Norme Contrattuali - Banca Popolare Pugliese - Edizione Dicembre 2020" allegato al presente atto.

Art. 2. Esclusioni.

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, riconosce che non troveranno applicazione tutte quelle norme previste nel "Fascicolo Norme Contrattuali - Banca Popolare Pugliese - Edizione Dicembre 2020" allegato al presente atto che risulteranno incompatibili con la natura e funzione del conto corrente dedicato indicate nell'art. 1 della presente Sezione.

In generale sono ritenute inapplicabili tutte le disposizioni che riguardano:

- la cointestazione dei rapporti: il cliente è e resterà l'unico intestatario del presente rapporto di conto corrente dedicato;
- la concessione di scoperto o di sconfinamento: il cliente non potrà chiedere di effettuare operazioni di qualsiasi natura che possano comportare uno sconfinamento o scoperto sul conto corrente dedicato;
- la convenzione di assegno: il cliente non potrà chiedere di ricevere per l'incasso o di emettere assegni;
- bonifici in entrata: il cliente non potrà ricevere bonifici in entrata e la Banca è autorizzata sin d'ora a rifiutare eventuali accrediti sul conto corrente dedicato;
- qualsiasi altro servizio di pagamento diverso da quello relativo ai bonifici in uscita;

In considerazione della particolare natura del presente contratto di conto corrente dedicato, a mero titolo esemplificativo, non troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- Parte 12 – C1.2. Assegni – Incasso accettazione, effetti e assegni
- Parte 12 – C1.3. Utilizzo moduli di assegni
- Parte 12 – C1.4. Pagamento degli assegni
- Parte 12 – C1.5. Versamento tramite sportello automatico
- Parte 12 – C1.6. Responsabilità della Banca e accreditamenti su conto corrente
- Parte 12 – C1.7. Prevalenza delle risultanze contabili accertate dalla Banca
- Parte 12 – C1.8. Rapporti in divisa estera
- Parte 12 – C1.9. Clausola effettivo
- Parte 12 – C1.13. Ordini in divisa estera
- Parte 12 – C1.14. Operazioni con Stati Esteri
- Parte 12 - Sezione C2b1 – Carte di debito (*intera sezione*)
- Parte 12 - C2b2.4 – Accredito di bonifici
- Parte 12 - C2b2.7 – Ordine permanente di bonifico
- Parte 12 - Sezione C2b3 - Altri pagamenti (Riba, MAV) (*intera sezione*)
- Parte 12 - Sezione C2b4 - R.I.D. - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi (*intera sezione*)
- Parte 12 - Sezione C3 – Apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di durata superiore a tre mesi per i clienti consumatori (*intera sezione*)
- Parte 12 - Sezione C4 – Apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per i clienti consumatori (*intera sezione*)
- Parte 12 - Sezione C5 – Apertura di credito in conto corrente a tempo da rimborsare entro tre mesi per i clienti consumatori (*intera sezione*)

Art. 3. Prevalenza.

Le parti, con la conclusione del presente Contratto, concordano, riconoscono e accettano che qualora vi sia contrasto tra il contenuto delle previsioni del presente Contratto e le norme previste nel "Fascicolo Norme Contrattuali - Banca Popolare Pugliese - Edizione Dicembre 2020" allegato al presente atto, prevalgono le previsioni e le norme del presente Contratto.

Art. 4. Cessazione parziale degli effetti del presente Contratto.

A partire dal mese successivo all'utilizzo integrale delle somme:

- le parti intendono ritenere cessati tutti gli effetti del presente Contratto relativi al servizio di conto corrente dedicato;
- le parti concordano quindi di risolvere parzialmente il presente Contratto per la parte relativa al servizio di conto corrente dedicato;
- il cliente, a tal fine, autorizza sin d'ora la Banca a chiudere il conto corrente dedicato.

Il Cliente dichiara, con la sottoscrizione del presente documento:

- di aver contestualmente ricevuto copia integrale dei Documenti di Sintesi e del Contratto;
- di accettare le condizioni economiche contenute nei predetti Documenti di Sintesi;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente contratto, anche quella di natura esecutiva, mediante:
 - supporto duraturo cartaceo, con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione di questo modulo, a quello eventualmente comunicato per iscritto alla Banca;
 - supporto duraturo non cartaceo, tramite email/PEC all'indirizzo indicato in anagrafica;
 - supporto duraturo non cartaceo tramite il servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione dell'apposito contratto denominato "digiBank". In caso di mancata apertura del contratto denominato "digiBank" le comunicazioni e le notificazioni sopra richiamate saranno effettuate tramite supporto duraturo cartaceo;



Tutto ciò premesso, il cliente, con il presente atto, approva e accetta tutte le suestese condizioni che disciplinano il mutuo stesso, la sua erogazione e il conto corrente dedicato e sottoscrive il presente documento nella forma di documento informatico mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e ai sensi delle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013.

.....

Il Cliente dichiara espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, e del 1342 del cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 385/1993, le condizioni e le clausole di cui ai seguenti articoli:

Sezione I – mutuo chirografario ex art. 13, c. 1, lett. c d.l. n. 23 del 8/04/2020 convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 e succ. mod. di cui all'art. 13 D.L. del 25 maggio 2021 n. 73

art. 2 (Modalità di restituzione della somma mutuata), art.3 (Condizioni per l'erogazione del mutuo e condizioni che regolano il conto dedicato) art. 4 (Modalità di calcolo degli interessi e degli interessi di mora), art. 5 (Inadempimento e facoltà di recesso), art. 6 (Imputazione dei pagamenti) art. 7 (Estinzione anticipata del mutuo), art. 11 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali);

Sezione II – conto corrente dedicato

art. 1 (Natura del presente contratto di conto corrente dedicato), art. 2 (Esclusioni), art. 4. (Cessazione parziale degli effetti del presente Contratto).

Con riferimento alla Parte 12 del "Fascicolo Norme Contrattuali - Banca Popolare Pugliese - Edizione Dicembre 2020":

Sezione B - Norme generali applicabili a tutti i servizi:

Art. B1 (Ambito di applicazione delle norme generali - Criteri di prevalenza tra Norme Generali e Norme Speciali - Documento di sintesi quale parte integrante del contratto) Art. B3 (Efficacia); Art. B6 (Deposito delle firme - Poteri di rappresentanza); Art. B7 (Cointestazione); Art. B8 (Operazioni di interrogazione e di disposizione); Art. B9 (Ordini e istruzioni del Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza); Art. B10 (Comunicazione al Cliente); Art. B11 (Comunicazioni alla Banca); Art. B12 (Reclami - Risoluzione stragiudiziale - Condizione di procedibilità); Art. B13 (Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri); Art. B15 (Divise estere); Art. B16 (Conto di pagamento, diritto di garanzia, ritenzione e compensazione); Art. B17 (Cause di esclusione della responsabilità); Art. B18 (Durata del contratto, recesso, risoluzione); Art. B19 (Facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali e le condizioni economiche - Modalità - Diritto di recesso del Cliente); Art. B20 (Computo dei termini); Art. B21 (Legge applicabile - Determinazione del Foro competente); Art. B22 (Offerta a distanza); Art. B23 (Tempi Massimi di chiusura rapporto);

Sezione C1 - Conto corrente di corrispondenza e servizi base:

Art. C1.10 (Chiusure contabili); Art. C1.11 (Estratto conto); Art. C1.12 (Conto non movimentato).

Sezione C2a - Contratto Quadro PSD2

Art. C2a.1 (Ambito di applicazione - Criteri di prevalenza - Documento di Sintesi quale parte integrante del contratto - Esenzioni per i Clienti non consumatori - Attivazione dei Servizi di pagamento PSD); Art. C2a.3 (Informazioni e condizioni); Art. C2a.5 (Informazioni per il Cliente Pagatore); Art. C2a.6 (Informazioni per il Cliente Beneficiario); Art. C2a.8 (Revoca del consenso); Art. C2a.9 (Ordine di pagamento e relativo rifiuto); Art. C2a.10 (Determinazione del momento di ricevimento dell'ordine di pagamento); Art. C2a.11 (Irrevocabilità degli Ordini di pagamento); Art. C2a.12 (Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento); Art. C2a.13 (Limiti di utilizzo degli Strumenti di pagamento); Art. C2a.15 (Notifica e Rettifica per Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto - obblighi a carico del Cliente); Art. C2a.16 (Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento); Art. C2a.17 (Responsabilità della Banca per operazioni di pagamento non autorizzate); Art. C2a.19 (Mancata inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento - Responsabilità della banca); Art. C2a.20 (Tempi di esecuzione); Art. C2a.21 (Data valuta e disponibilità fondi); Art. C2a.22 (Identificativi unici inesatti); Art. C2a.23 (Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD2 e dei Servizi di pagamento PSD2); Art. C2a.24 (Recesso del Contratto Quadro PSD2 o dai singoli Servizi di pagamento PSD2); Art. C2a.25 (Circostanze anormali o imprevedibili).

Sezione C2b2 - Ordini di bonifico

Art. C2b2.1 (Ordini di bonifico - Esenzione di responsabilità); Art. C2b2.2 (Modalità di prestazione del consenso - esecuzione - informativa).

Allegati:

- documento di sintesi c/c dedicato
- documento di sintesi mutuo chirografario
- piano di ammortamento

BANCA POPOLARE PUGLIESE